



REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO INTERNO CONSORZIO BIA.....	1
Scopo	3
Prodotti	3
<i>Art 1.</i>	3
<i>Art 2.</i>	3
<i>Art 3.</i>	3
<i>Art 4.</i>	3
<i>Art 5.</i>	3
<i>Art 6.</i>	2
<i>Art 7.</i>	2
Stabilimenti di lavorazione.....	3
<i>Art 8.</i>	4
<i>Art 9.</i>	4
Programmazione della produzione	4
<i>Art 10.</i>	4
<i>Art 11.</i>	4
<i>Art 12.</i>	3
<i>Art 13.</i>	3
<i>Art 14.</i>	4
<i>Art 15.</i>	4
<i>Art 16.</i>	5
Ufficio Commerciale.....	5
<i>Art 17.</i>	5
<i>Art 18.</i>	4
<i>Art 19.</i>	5
<i>Art 20.</i>	5
<i>Art 21.</i>	5
Contributi finanziari	6
<i>Art 22.</i>	6
<i>Art 23.</i>	6
Sanzioni e pene pecuniarie	6
<i>Art 24.</i>	5
<i>Art 25.</i>	6
<i>Art 26.</i>	6
<i>Art 26 bis.</i>	6
<i>Art 27.</i>	6
<i>Art 28.</i>	6
<i>Art 29.</i>	6
<i>Art 30.</i>	7
<i>Art 31.</i>	7
<i>Art 32.</i>	7

REGOLAMENTO INTERNO CONSORZIO BIA

Scopo

Il presente regolamento definisce le regole di gestione dei conferimenti da parte dei soci del Consorzio B.I.A., gli obblighi assunti dagli stessi, le competenze e gli obblighi assunti dagli uffici di programmazione produttiva e commerciale allo scopo di acquisire nuovi clienti.

Prodotti

Art 1.

I prodotti agricoli conferiti dai soci devono essere coltivati all'interno delle aziende agricole condotte dagli stessi soci, direttamente o dai produttori associati qualora il socio sia persona giuridica (cooperativa, consorzio, etc. etc.).

Art 2.

Soltanto in via eccezionale i prodotti possono essere acquistati da aziende esterne, per garantire la continuità delle forniture programmate, previa autorizzazione degli uffici di programmazione produttiva e commerciale.

Art 3.

Le produzioni devono essere esclusivamente da agricoltura biologica, come previsto dai regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano il settore all'atto del conferimento. Ulteriori certificazioni volontarie di qualità, ad esempio GlobalGap, Grasp, etc. etc., devono essere richieste dall'ufficio commerciale e concertate con l'ufficio programmazione produttiva.

La responsabilità in caso di prodotto NON biologico è del socio conferitore e si applicheranno le penali previste nell'apposito paragrafo.

Art 4.

I soci devono comunicare agli uffici di programmazione della produzione e commerciale la propria situazione produttiva di partenza, all'atto dell'ammissione a socio del consorzio B.I.A.. Deve essere distinta la produzione frutticola, agrumicola e orticola, con l'indicazione delle specie, varietà, zone e periodi di produzione previsti e le certificazioni in essere.

Art 5.

I soci si impegnano a rispettare i programmi di produzione predisposti dall'ufficio dedicato alla programmazione della produzione, fatte salve le cause di forza maggiore, vincolanti per tutti gli associati nelle quantità e prezzi. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata agli uffici preposti. Per "cause di forza maggiore" si intendono gravi problematiche produttive dovute a condizioni climatiche gravemente avverse o ad attacchi parassitari o di altra natura che hanno determinato una grave riduzione produttiva. Al di fuori di questi specifici casi il socio conferitore è tenuto al rispetto del programma.

Art 6.

I soci devono garantire il libero accesso alle aziende agricole ai tecnici incaricati dal Consorzio B.I.A. e dai clienti per audit programmati e non.

Art 7.

I prodotti devono essere selezionati, calibrati e confezionati come richiesto dai clienti, tramite l'ufficio commerciale. Particolare attenzione occorre prestare all'etichettatura delle singole confezioni e delle cassette. Le etichette devono

essere preventivamente approvate dall'ufficio commerciale/qualità che ne controllerà la rispondenza alla normativa vigente per il settore e ai singoli disciplinari richiesti dal cliente.

In caso di problematiche di qualità merceologica dovute ad avverse condizioni meteorologiche o ad altri motivi produttivi il socio conferitore è tenuto a darne un quadro chiaro al controllo qualità e alla direzione del consorzio e insieme a loro a valutare se commercializzare o meno il prodotto e con quale grado di attenzione e selezione procedere nella lavorazione del magazzino di servizio.

Stabilimenti di lavorazione

Art 8.

Gli stabilimenti di lavorazione devono essere nella disponibilità dei soci, dedicati esclusivamente alla lavorazione e confezionamento di prodotti da agricoltura biologica; eventuali eccezioni devono essere approfondite di concerto con il responsabile qualità che definirà insieme al magazzino le procedure atte a garantire da rischi di "contaminazione". I magazzini Devono essere conformi alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai disciplinari privati di qualità e produzione richiesti dai clienti, e preferibilmente agli standard volontari maggiormente applicati nel settore ortofrutta, quali BRC IFS GlobalGap, etc. etc.

Art 9.

I soci devono garantire il libero accesso agli stabilimenti ai tecnici incaricati dal Consorzio B.I.A. e dai clienti per audit programmati e non.

Programmazione della produzione

Art 10.

L'ufficio della programmazione della produzione ha il compito di indirizzare e consigliare i soci affinché realizzino le migliori produzioni in campo richieste dal mercato in funzione delle specifiche realtà produttive, indicando le varietà e i periodi di trapianto/semina.

Art 11.

L'ufficio della programmazione della produzione, di concerto con l'ufficio commerciale, assunti i dati colturali comunicati dal socio, determina le quantità di prodotto conferibile nel corso della campagna al Consorzio B.I.A., distinguendo tra produzioni arboree ed orticole.

Art 12.

L'ufficio della programmazione della produzione deve verificare preventivamente che il ciclo colturale e le produzioni siano rispondenti a quanto programmato e idonee alla commercializzazione, in funzione degli standard richiesti dalla clientela.

Art 13.

Le quantità di agrumi ed ortofrutta che il socio deve conferire vengono quantificate all'inizio della specifica campagna di riferimento, le quantità di orticole vengono definite più volte durante l'anno in funzione del ciclo produttivo. L'ufficio della

programmazione della produzione deve curare con attenzione che non avvengano sovrapposizioni tra soci con medesimi prodotti e areali di produzione.

Art 14.

Nella programmazione delle produzioni e nella commercializzazione deve essere tenuto in considerazione ed è vincolante per tutti i soci, il CdA e l'ufficio commerciale il parere del socio maggiormente rappresentativo per lo specifico prodotto. Per "maggiormente rappresentativo" si intende il socio, riconosciuto dal CdA per un determinato prodotto, che abbia una posizione di rilievo per volumi commercializzati, conoscenze specifiche e presenza storica all'interno del Consorzio BIA. La posizione di socio maggiormente rappresentativo viene persa nel momento in cui il socio stesso non riesca a conferire i volumi e il livello qualitativo richiesti da Bia e dai clienti; la presenza di resi merce, specie se ripetuti è elemento di perdita della posizione di socio maggiormente rappresentativo.

Art 15.

Qualora in corso di campagna la richiesta di agrumi e ortofrutta superi la disponibilità preventivata verrà data priorità ai soci che hanno inizialmente comunicato delle disponibilità non considerate ai fini della programmazione annuale. Anche per le produzioni orticole verrà data priorità ai soci che hanno dato disponibilità maggiore di quella programmata, qualora la richiesta sia maggiore della produzione in essere, in funzione della specie, varietà ed areale di produzione.

Art 16.

Qualora fosse necessario provvedere ad ulteriori acquisti non programmati per adempiere a richieste del cliente e tale prodotto non fosse disponibile dai soci, o il livello qualitativo dei soci non fosse ritenuto adeguato dal controllo qualità e dalla direzione del consorzio, e non ci fosse disponibile neppure presso le aziende agricole con cui sono in essere relazioni commerciali ormai consolidate, l'acquirente dovrà essere, preferibilmente, il socio Biofarm che, di concerto con il controllo Qualità di Bia e a seguito delle opportune verifiche tecniche, procederà alla fornitura.

Ufficio Commerciale

Art 17.

L'ufficio commerciale ha il compito di ricercare nuovi clienti per le produzioni conferite dai soci, realizzate di concerto con l'ufficio di programmazione della produzione. Deve vendere dette produzioni alle migliori condizioni di mercato, nell'interesse dei produttori associati. La clientela di riferimento deve essere la grande distribuzione organizzata, sia italiana che estera, per cercare di ottenere una programmazione delle vendite nel medio-lungo periodo e tutti gli altri canali di volta in volta approvati dal c.d.a.

Art 18.

L'ufficio commerciale può impegnarsi in contratti di fornitura annuali o stagionali, a prezzi fissi o variabili, vincolanti per i soci la cui programmazione della produzione rientra in tali contratti.

Art 19.

L'ufficio commerciale deve rispettare la programmazione delle produzioni innanzi definita nell'evasione degli ordinativi. In caso di maggior richiesta deve ricercare tra i soci la disponibilità dei prodotti richiesti, in funzione della disponibilità offerta all'inizio della programmazione.

Art 20.

L'ufficio commerciale/qualità deve inviare copia delle etichette da applicare sulle singole confezioni e, previo controllo, approvarle.

Art 21.

L'ufficio commerciale invierà a tutti i soci i report di vendita, suddivisi per cliente, fornitore, prodotto e quantità con cadenza mensile o trimestrale.

Contributi finanziari

Art 22.

I soci sono tenuti al versamento di un contributo finanziario in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio. Tale aliquota sarà definita dal c.d.a. per ogni singolo clienti in base alle esigenze strategiche di posizionamento su proposta del direttore e di anno in anno sarà soggetta a valutazione complessiva da parte del c.d.a. ed eventualmente variata.

Art 23.

In corso dell'esercizio, verificati a preconsuntivo i costi e i ricavi, il c.d.a. verificherà l'adeguatezza dei contributi versati e valuterà eventuali variazioni dell'aliquota contributiva anche dall'inizio dell'esercizio.

Sanzioni

Art 24.

Per tutti i casi di mancato rispetto dei regolamenti comunitari e nazionali per la produzione di prodotti da agricoltura biologica ovvero nel caso in cui la produzione conferita dal socio dovesse venir trovata contaminata da residui non ammessi o dagli organismi di controllo, compreso il controllo qualità del consorzio, o dai clienti stessi e dalle controanalisi si dovesse confermare la presenza di residui, il socio sarà tenuto al pagamento di una sanzione di 5.000€. Tale sanzione sarà ridotta a 500€ nel caso in cui il socio possa dimostrare la sua assoluta buona fede e la imprevedibilità del fatto. Non si procede nell'azione sanzionatoria se il controllo Qualità era a conoscenza di particolari problematiche avute
Il pagamento delle sanzioni non esclude il pagamento dei maggiori danni che si dovessero registrare a seguito del ritrovamento di residui.
L'applicazione della sanzione sarà definita dal consiglio di amministrazione sentito il socio; è facoltà del consiglio di amministrazione modificare l'importo della sanzione sia in diminuzione che in aumento.
Sono fatte salve le responsabilità penali dipendenti dall'applicazione delle leggi vigenti.

Art 25.

La diffida verrà comminata ai soci il cui comportamento non risulti conforme allo statuto e al regolamento, per richiamare ad un comportamento positivo che abbia come scopo lo spirito fondante e gli obbiettivi del Consorzio BIA.

Art 26.

La sospensione a tempo indeterminato verrà applicata ai soci il cui comportamento abbia prodotto un danno grave ed irreparabile per il Consorzio BIA.

Art 26 Bis.

La sospensione a tempo determinato sarà disposta dal controllo qualità, sentito il direttore, a seguito di un elevato numero di problemi di qualità merceologica e a conseguenti resi merce da parte dei clienti. La sospensione può essere disposta anche nel caso i magazzini di servizio segnalino una situazione qualitativa inadeguata, nonostante la selezione, alla continuazione delle forniture.

Sarà compito del controllo qualità definire con il socio i tempi e i modi della riattivazione delle forniture una volta superate le problematiche qualitative.

Art 27.

L'esclusione di un socio avverrà a seguito di una sospensione a tempo indeterminato in cui la presenza nella compagine sociale produca nuocimento al Consorzio BIA, nel caso in cui il socio abbia assunto volutamente comportamenti contrari e dannosi al Consorzio BIA.

Art 28.

In caso di violazione dell'articolo 2 il socio che verrà trovato a consegnare prodotto al Consorzio BIA (a marchio di terzi, a marchio Bia o anche a marchio proprio) non di sua produzione o di produzione di suoi soci e non presente nei programmi di approvvigionamento comunicati ai clienti, senza l'autorizzazione del controllo qualità di Bia sarà tenuto al pagamento di una sanzione di 5.000 €. Tale sanzione sarà comminata a prescindere da effettivi problemi connessi alla commercializzazione e la sua applicazione sarà definita dal consiglio di amministrazione sentito il socio.

Art 29.

Nel caso di violazione dell'articolo 7 ovvero nel caso in cui il socio non rispetti le caratteristiche merceologiche, di calibro e di lavorazione definite, sarà compito del controllo qualità effettuare un richiamo per iscritto al socio. Al secondo richiamo, entro un mese, per la stessa motivazione seguirà in automatico una sanzione di 200€, di 500€ al terzo.

Nel caso di non conformità contestata da parte dei clienti finali con conseguente reso merce e nel caso il socio produttore non dia tempestiva informazione delle problematiche produttive è facoltà del controllo qualità, sentito il direttore, far applicare al magazzino di lavorazione la massima tariffa a fronte del massimo controllo.

Le suindicate sanzioni non eliminano l'ulteriore onere da parte del socio di farsi carico delle sanzioni eventualmente comminate dai clienti finali.

Art 30.

Il consorzio è sempre tenuto indenne da ogni sanzione o penale prevista contrattualmente dai clienti. Sarà il socio conferitore del prodotto oggetto della contestazione farsi carico della sanzione o della penale. A tale scopo sarà compito del consorzio Bia far avere copia del contratto di fornitura di ciascun cliente ai singoli soci produttori e alle aziende agricole conferitrici di prodotto

Art 31.

Il consorzio è sempre tenuto indenne da ogni sanzione o penale o risarcimento danno o pagamento di somme per transazioni, determinate dal non rispetto delle leggi sulla tutela dei brevetti agricoli e delle varietà coperte da royalty o soggette a particolari discipline normative che il produttore non abbia puntualmente comunicato al consorzio. Il produttore è tenuto a comunicare in via preventiva al controllo qualità e al direttore le particolari normative vigenti in materia sui prodotti di propria competenza. Una volta effettuata per iscritto l'informativa il consorzio è tenuto all'applicazione puntuale della normativa e al pagamento delle eventuali royalty. Nel caso di avvenuta informativa eventuali multe, penali o somme pagate a causa del non rispetto della normativa sarà a carico del consorzio. In questo ultimo caso il c.d.a. valuterà come finanziare tale costo e se agire in via disciplinare per le inadempienze registrate

Art. 32

Nel caso il consorzio venga sanzionato dall'organismo di controllo, il consorzio si rivarrà sull'azienda agricola che ha conferito il prodotto causa della sanzione

Per approvazione

Il Presidente

Il Segretario